



---

## COMUNE DI BESENELLO (Trento)

---

**Parere del Revisore dei Conti relativo alla Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:**  
**“Approvazione costituzione comunità energetica C.E.R. Vallagarina società cooperativa”**

Il sottoscritto Davide Pasquali Revisore dei Conti del Comune di Besenello (TN) nominato con delibera consiliare n. 16 del 29/06/2023;

### PREMESSO

- che è stata trasmessa al revisore da parte del Servizio di Segreteria e Finanziario, a fini di acquisire il parere ai sensi dell'art. 239 TUEL e il cui contenuto si intende qui integralmente recepito, lo schema di deliberazione consiliare relativo all'approvazione della costituzione della comunità energetica C.E.R. Vallagarina società cooperativa;

### VISTI

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 a recepimento della Direttiva UE 2018/2001 dell'11 dicembre 2018;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 in attuazione della Direttiva UE 2019/944 del 5 giugno 2019;
- il decreto ministeriale n. 411 del 7 dicembre 2023 emesso dal MASE (introduzione e disciplina di strumenti incentivanti per lo sviluppo delle C.E.R.);
- la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

### PREMESSO

- che il quadro normativo in precedenza riportato affida agli enti locali un ruolo centrale, quali soggetti facilitatori per il coinvolgimento dei cittadini e quali promotori del processo virtuoso per la costituzione delle C.E.R. come co-gestore;
- che il Consorzio B.I.M. Adige Trento ritiene che il tema generale delle fonti rinnovabili, unitamente all'innovazione delle C.E.R., possano rappresentare uno strumento per perseguire il progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio consorziale;
- che il Consorzio B.I.M. Adige può assumere funzioni delegate nelle seguenti materie, in quanto correlate in via diretta ed indiretta alle finalità contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 959:
  - a) salvaguardia del suolo;
  - b) montagna;
  - c) energia;
  - d) ambiente;
  - e) altre materie correlate alle funzioni attribuite dalla legge;



- che il Consorzio B.I.M. Adige Trento risulta, per l'ente un partner qualificato e competente, per addivenire alla costituzione di un organismo che funga da impulso e collettore delle istanze energetiche del territorio al quale l'ente appartiene;
- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 prevede che: *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) omissis; c) omissis; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) omissis”*;
- che i servizi di interesse generale riguardano *“le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”*;
- che l'ente ritiene necessario l'intervento pubblico in tale contesto, in quanto i servizi sono strumentali ai bisogni della società amministrata, essendo compito dell'amministrazione quello di stimolare l'accesso dei cittadini ad un'energia sicura sostenibile e alla portata di tutti;
- che il Consorzio B.I.M. Adige Trento ha sottoscritto nell'anno 2022 un accordo di programma per la diffusione di impianti domestici di energia rinnovabile e delle comunità energetiche, insieme alla Provincia autonoma di Trento, ai Consorzi B.I.M. del Trentino, alla Federazione Trentina della Cooperazione e all'Associazione Artigiani Trentino, con l'obiettivo di incrementare la diffusione degli impianti fotovoltaici e sostenere la promozione dell'autoconsumo collettivo attraverso le comunità energetiche rinnovabili;
- che i requisiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 per le Comunità Energetiche Rinnovabili si rinviengono nel modello societario della cooperativa;
- che il Consorzio B.I.M. Adige Trento, con deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 di data 13 marzo 2023 ha garantito ai propri Comuni un contributo per attività funzionali alla nascita di una C.E.R.;
- che il Consorzio B.I.M. Adige Trento ha identificato la *“C.E.R. Vallagarina”* come progetto pilota che dovrebbe rappresentare il modello replicabile su altri comuni consorziati;
- che è stato avviato uno studio di fattibilità per la costituzione di una C.E.R. promossa dal Consorzio B.I.M. Adige Trento insieme ai Comuni di Nomi, Besenello, Calliano, Aldeno, Nogaredo e Volano, unitamente alla Camera di commercio di Trento e alle aziende Distilleria Marzadro e Vivallis s.c.a.;



- che lo studio di fattibilità redatto dalla società ENERGY4COM, ha analizzato i dati raccolti definendo tre scenari di crescita graduale per la C.E.R. (area pilota) nel periodo 2025-2029, caratterizzati da un aumento progressivo della capacità fotovoltaica installata e dal coinvolgimento crescente di utenze private;
- che gli scenari di crescita sono stati rappresentati in un Business Plan previsionale 2025-2029 della Comunità Energetica Rinnovabile Vallagarina;
- che l'approccio utilizzato consente di distribuire il peso finanziario tra la cooperativa e i soci, garantendo sostenibilità e continuità nell'espansione degli impianti e che il modello si basa su una crescita graduale e solida, con un incremento costante degli incentivi e dei ricavi da produzione e condivisione dell'energia, rafforzando la sostenibilità finanziaria e l'impatto economico positivo per i soci;

### **CONSIDERATO**

- che nel piano finanziario non si prevedono investimenti diretti da parte della C.E.R. per il biennio 2025-2026;
- che l'ipotesi di investimenti per il triennio 2027-2029 (comunque ipotesi migliorativa) non risulta determinante per gli equilibri finanziari della C.E.R. i quali rimarrebbero sostenibili;
- che lo studio evidenzia come, a partire dall'annualità 2027, anche in assenza di investimenti diretti da parte della cooperativa stessa, i membri della comunità potrebbero comunque beneficiare della condivisione dell'energia prodotta da impianti esistenti o da nuovi impianti realizzati autonomamente dai singoli partecipanti, favorendo l'autoconsumo condiviso e migliorando l'efficienza complessiva del sistema energetico locale;
- che i costi presunti per la costituzione della C.E.R. saranno contenuti nel limite massimo di euro 3.000,00, con le prestazioni del dott. Guglielmo Giovanni Reina esperto in materia di C.E.R., messe a disposizione dalla Federazione Trentina delle Cooperative;
- che in sede di iscrizione della C.E.R. alla Federazione, verrà riconosciuto un contributo una tantum di euro 5.000,00 (Promocoop) che potrà coprire i costi di costituzione;
- che la Federazione Trentina della cooperazione, cui la C.E.R. sarà iscritta, garantirà il successivo necessario supporto contabile/amministrativo (vidimazione e tenuta libri contabili, revisione contabile obbligatoria cooperative, ecc.);
- che il Consorzio B.I.M. Adige Trento, con deliberazione del Consiglio direttivo e con successivo provvedimento del Direttore consorziale n. 71 di data 8 maggio 2024 ha destinato la somma di euro 12.500,00 alle spese di start-up della C.E.R. Vallagarina;
- che gli incentivi annui previsti (GSE) unitamente alle somme sopra indicate per complessivi euro 17.500,00, consentono di sostenere le spese di gestione;
- che l'ipotesi progettuale con l'investimento diretto del Consorzio BIM Adige Trento, per sostenere l'avvio della C.E.R. tramite l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle superfici comunali, è coerente con le indicazioni dell'ANCI il quale sottolinea che il Comune come soggetto promotore può



contribuire in modo ulteriormente proattivo alla costituzione di Comunità energetiche mettendo a disposizione i propri asset quale i tetti di edifici e aree da recuperare;

- che l'investimento avrà un doppio beneficio, per l'ente tramite l'autoconsumo, la riduzione dei costi delle utenze e per il territorio tramite gli incentivi garantiti dal GSE;

- che si è scelto per la costituzione della CER da parte del Comune di Besenello, del Consorzio BIM Adige Trento e degli altri cinque Comuni dell'area pilota (in quanto enti pubblici) la forma di società cooperativa a prevalente scopo mutualistico (che consente un numero di soci superiore a venti, auspicabile in futuro per la C.E.R., con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci), rispondente inoltre ai principi di democraticità, mutualità e massima partecipazione caratterizzanti la C.E.R.;

- che per quanto attiene alla scelta della forma giuridica, è stata riscontrata la valutazione positiva del Consiglio nazionale del Notariato (nello studio n. 38-2024/I) dell'ANCI;

### **VISTI**

- lo scopo prevalentemente mutualistico e sociale delle C.E.R. di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021 secondo cui qualsiasi C.E.R. deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità (in attuazione dell'art. 2, p. 16 dir. 2018/2001/UE);

- l'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 199/2021 che precisa come l'energia autoprodotta (dalla C.E.R.) è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo ovvero per la condivisione con i membri della comunità;

- l'art. 4, comma 2 del TUSP che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi precisate; considerato che l'ente, come gli altri soci pubblici, in linea con le indicazioni normative, non intende assumere partecipazioni di maggioranza all'interno della compagine sociale, bensì aderire quale socio fondatore al quale spetta l'obbligo della corresponsione della sola quota sociale di euro 25,00;

- che la C.E.R. soc. coop. avrà finalità prevalentemente mutualistiche e perseguirà per statuto lo scopo di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile tra i soci, senza esporre l'amministrazione pubblica a rischi d'impresa;

### **PRESO ATTO**

- che l'art. 1 co. 6 del Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1855/2012 prevede che, nel caso in cui il controllo della società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare l'ente locale che, in nome e per conto di tutti, deve rapportarsi con la società;



- che l'ente ha ritenuto che il rispetto della disposizione sopra riportata possa essere assicurata anche con strumenti diversi dal patto parasociale, quali:

- l'inserimento nello statuto di una clausola che riconosca l'assoggettamento della società alle disposizioni, statali e provinciali, in materia di società a controllo pubblico fintantoché permarrà la condizione di prevalenza dei soci pubblici all'interno della compagine sociale;
- il rimando, nei provvedimenti che autorizzano la costituzione della società, alla stipula di una convenzione/protocollo d'intesa fra gli enti pubblici soci, con i contenuti di cui all'art. 1 comma 6 del protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1855/2012 e come tale non soggetto ai vincoli di forma e durata espressi dalla normativa civilistica;

- che, per semplificazione ed economicità dei provvedimenti, l'ente ha inserito direttamente nel dispositivo della deliberazione quanto previsto dal citato art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1855/2012 indicando, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, quale ente capofila in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, il Consorzio BIM Adige Trento;

- che tale volontà dovrà essere confermata nell'analogo provvedimento di costituzione della C.E.R. anche da tutti gli enti pubblici soci fondatori;

- che, in attuazione della deliberazione della giunta comunale n. 17 di data 19/02/2025, immediatamente eseguibile, l'ente ha provveduto a pubblicare all'albo telematico la proposta di deliberazione per dieci giorni a garanzia della consultazione pubblica;

#### **VISTI;**

- la bozza dell'atto costitutivo della società *"Comunità energetica rinnovabile Vallagarina – società Cooperativa"* in sigla "C.E.R. VALLAGARINA - Soc. Coop.;

- la bozza dello Statuto della cooperativa energetica Vallagarina;

- la bozza di deliberazione dell'Assemblea Generale del B.I.M. dell'Adige Trento, avente ad oggetto la *"Proposta e approvazione costituzione Comunità Energetica Rinnovabile C.E.R. Vallagarina soc. coop."*;

- il Business Plan previsionale 2025-2029 della Comunità Energetica Rinnovabile promossa dal B.I.M. Adige Trento;

#### **Il Revisore dei conti:**

in relazione a quanto visionato, descritto ed esposto nel presente parere, esprime ai sensi dell'art. 239 comma 1 let. b) n. 3 del TUEL, parere favorevole, in relazione alla Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Approvazione costituzione comunità energetica C.E.R. Vallagarina società cooperativa"*.

Rovereto, 03/03/2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Davide Pasquali